



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7.TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

In data 27 febbraio 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **G.& C. ENTERPRISE SPA**, al fine dell'accesso al trattamento **Cig in deroga ex art. 33, co. 21, Legge 183/11**.

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, Carmine Toscano e Lucio Sindaco;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Massimo Frattini;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per la UILTuCS UIL Naz.le e per le REGIONI LOMBARDIA, PUGLIA, TOSCANA e CAMPANIA, benché formalmente convocate, nessun rappresentante. La REGIONE CALABRIA, convocata al presente incontro e non presente, in sede di esame congiunto, non è risultata più interessata all'Accordo in oggetto.

PREMESSO CHE

- in data odierna la Società, nell'ambito della procedura di mobilità avviata con comunicazione del 6.12.2011, ha sottoscritto, unitamente alle OO.SS. interessate, verbale di Accordo al fine di accedere al trattamento di CIGS per complessivi 15 lavoratori pari all'intero organico in forza a più punti vendita di programmata chiusura, ad esclusione dei lavoratori apprendisti, per i quali le Parti hanno concordato di accedere al trattamento di cui in epigrafe.

VISTA

la **Legge del 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012)**, che all'**art. 33, co. 21**, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di utilizzare le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato, nonché di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. L'Azienda presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza - ai sensi della normativa suindicata - al fine di accedere ad un periodo di **CIG in deroga a zero ore senza rotazione**, stante la chiusura dei relativi punti vendita, con riguardo ad un numero massimo di **6 lavoratori apprendisti**, come di seguito specificato:
 - **Sede di Vimodrone (MI)**, n. 2 lavoratori (di cui n. 1 in astensione facoltativa sino al 27.06.12) con decorrenza dal 15.2.2012 e fino alla scadenza dei contratti di apprendistato e cioè, sino al 18.9.2012 e al 16.12.2012;
 - **Sede di Livorno (LI)**, n. 2 lavoratori (di cui n. 1 in maternità sino al 28.07.12) con decorrenza dal 15.2.2012 e fino al 31.12.2012;
 - **Sede di Pontecagnano (SA)**, n. 1 lavoratore, con decorrenza dal 15.2.2012 e fino al 31.12.2012;
 - **Sede di Brindisi (BR)**, n. 1 lavoratore con decorrenza dal 30.4.2012 e fino al 31.12.2012.
2. La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
3. Le Parti concordano di incontrarsi, in sede territoriale, su richiesta di una delle stesse ed, in sede nazionale, entro il mese di ottobre p.v. al fine di verificare l'attuazione del programma di apertura dei nuovi punti vendita come suindicato.
4. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
5. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni, coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 40% del sostegno al reddito.
6. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche attive e passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
7. La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione da parte della Società dell'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

